



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040 Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

ORIGINALE

N°43 Reg. delib.	Ufficio competente COMMERCIO
---------------------	---------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO E ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA PERSONA - APPROVAZIONE LINEE GUIDA.
---------	---

Oggi **ventitre 23-07-2020** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore 12:00, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
TURATO MARCO	SINDACO	Presente
MORETTO SABRINA	VICE SINDACO	Presente
MAGGIO FABIO	ASSESSORE	Presente
STANGHELLINI DORIANO	ASSESSORE	Presente
TESSARO MONICA	ASSESSORE	Presente

0	5
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il VICE SEGRETARIO COMUNALE AVV. FORLIN GRAZIANO.

TURATO MARCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO E ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA PERSONA - APPROVAZIONE LINEE GUIDA.
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con i DPCM del 8,9,11 e 22 marzo 2020, 1 e 26 aprile 2020 sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 sono state disposte altre misure a carattere sanitario;
- con D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 sono state introdotte ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;
- con ordinanze n. 33 del 20 marzo 2020, n. 37 del 3 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020, n. 44 del 3 maggio 2020 e n. 46 del 4 maggio 2020 il Presidente della Regione Veneto ha impartito misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

RILEVATA, in particolare:

- la sospensione di molte attività economiche, prorogata con successivi decreti emergenziali, perché ritenute non essenziali o comunque per contenere il contagio da COVID-19;
- la forte riduzione alla mobilità delle persone che ha comportato un consistente calo della domanda di determinati servizi
- la paralisi di gran parte del sistema produttivo italiano, causa lo stato di emergenza, che ha inciso profondamente sull'economia delle piccole imprese;
- le considerevoli ripercussioni nel tessuto socio economico locale e nazionale, confermato dagli scenari macroeconomici maggiormente accreditati che indicano una riduzione del PIL almeno dell'8%;

PREMESSO che con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Cura Italia", D.L. n. 23 del 08 aprile 2020 "Liquidità", D.L. n. 34 del 19.05.2020 "Rilancio" sono state disposte diverse misure in materia di salute e di sostegno economico per famiglie lavoratori ed imprese;

PREMESSO che in particolare gli art. dal 54 al 61 del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 hanno disciplinato la possibilità per i comuni di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.3, comma 2 del TUEL, "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*" e che in attuazione di tale disposizione, ha facoltà di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali;

CONSIDERATO infatti che se l'azione dell'ente è attivata "*al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di risorse, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo*" (Sez.

Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR, Controllo Trentino 2/2020);

RAMMENTATO invero che l'ente locale ha altresì l'onere di porre in essere azioni di varia natura destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone possono incontrare nel corso della loro vita, con ciò riconoscendo che la situazione di bisogno non è solo la situazione connessa ad una necessità di natura economica tout court, ma si estende a tutte le situazioni di difficoltà di varia natura che le stesse possono incontrare nel corso della loro vita, ivi comprese quelle derivanti da situazioni emergenziali quale quella venutasi a generare con il c.d. Corona Virus;

CONSIDERATO, altresì, che una lettura costituzionalmente orientata, anche delle competenze dell'ente locale, non può che condurre ad una qualificazione solidaristica dell'intervento economico non solo perimetrata in senso stretto agli aspetti assistenziali dei bisogni delle persone fisiche, ma stesa ad ogni partizione dei soggetti giuridici, anche economici, che operano e costituiscono il contesto sociale allargato di riferimento e senza il quale lo stesso nucleo dei rapporti sociali rischierebbe la paralisi e/o il degrado; a tal fine non appare superfluo sottolineare come molte famiglie basino il loro menage familiare proprio sulla presenza fisiologica delle imprese del territorio che l'ente ha quindi il dovere, in questo momento storico eccezionale di supportare, a garanzia della tenuta complessiva del sistema territorio e anche in ragione di un più ampio principio di coesione sociale che trova continuità nella regolazione normativa nei precetti costituzionali della nostra Repubblica;

RITENUTO quindi doveroso intervenire ad integrazione di quanto stanno già facendo altre istituzioni pubbliche, garantendo dei sussidi economici alle piccole imprese che, a causa della sospensione forzata, hanno subito diretti e rilevanti danni economici;

VALUTATA l'opportunità di attivare il sostegno in parola nel contesto delle misure di cui agli articoli dal 54 al 60 del D.L. 34/2020;

RITENUTO OPPORTUNO, nel quadro degli interventi finalizzati alla promozione dell'economia locale e in considerazione dell'acuirsi della crisi economica causato dall'epidemia in atto da COVID-19, provvedere all'erogazione di contributi a fondo perduto, una tantum, alle attività che svolgono le seguenti attività: attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa non alimentare – abbigliamento, calzature e fiorerie - escluso il commercio elettronico, attività rientrante fra i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, tatuatori, piercer, istituti di bellezza e centri benessere), pubblici esercizi, attività artigianali rientranti fra i servizi di ristorazione (es. gelaterie e pizzerie per asporto), strutture ricettive (bed & breakfast) ad esclusione delle locazioni turistiche, agriturismi e alberghi.

ATTESO:

- che l'azione di cui trattasi si pone come obiettivo il sostegno alle attività economiche di prossimità, ritenute strategiche per lo sviluppo locale, sia in termini di vivibilità che di promozione turistica, e comunque in ragione delle effettive capacità di bilancio;
- che la concessione dei contributi è finalizzata alla salvaguardia del settore economico produttivo di prossimità, con particolare riguardo alle attività commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa non alimentare – abbigliamento, calzature e fiorerie - escluso il commercio elettronico, attività rientrante fra i servizi alla persona (barbieri e parrucchieri, tatuatori, piercer, istituti di bellezza e centri benessere), pubblici esercizi, attività artigianali rientranti fra i servizi di ristorazione (es. gelaterie e pizzerie per asporto), strutture ricettive (bed & breakfast) ad esclusione delle locazioni turistiche, agriturismi e alberghi.

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 30 del 21.07.2020 si è provveduto a stanziare la somma di € 35.000,00 per sostenere le attività economiche cittadine colpite dal lockdown;

STABILITO di assegnare un contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche succitate colpite dal lockdown e che hanno visto sospesa e fortemente ridimensionata la propria attività per emergenza Covid-19;

STABILITO che qualora le risorse, destinate al bando di che trattasi, non risultino sufficienti a garantire il soddisfacimento della totalità delle richieste, sulla base dei calcoli effettuati, il Comune provvederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto;

RITENUTO conseguentemente opportuno intervenire, per le motivazioni e secondo i criteri generali sopraindicati, mediante l'indizione di apposito bando per la concessione dei cennati contributi;

RITENUTO dover altresì dettare precise linee di indirizzo per la concessione dei contributi di cui trattasi;

VISTO l'allegato 1 - Linee guida contenenti i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto, una tantum, a sostegno delle attività produttive temporaneamente sospese in seguito all'epidemia da COVID-19, con cui vengono individuati in modo puntuale i potenziali soggetti beneficiari dei contributi di cui trattasi e disciplinate nel dettaglio le modalità di accesso ai contributi medesimi;

PRESO ATTO che, pur nella situazione generata dallo stato di emergenza, l'ente garantisce l'equilibrio di cui all'art. 162 del TUEL e come tale può dare attuazione a questo intervento di natura eccezionale e *una tantum*;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42 del 05.05.2009 così come corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014 con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 23.12.2019;
- il Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.71 in data 23.12.2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2020 con la quale si approva il Piano esecutivo di gestione 2020/2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, parte economica;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto di quanto in premessa, che qui si richiama quale parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di assegnare un contributo a fondo perduto a favore delle attività economiche cittadine colpite dal lockdown e che hanno visto sospesa e fortemente ridimensionata la propria attività per emergenza COVID-19 per un importo complessivo di € 35.000,00;
- 3) di assegnare i contributi in argomento per l'importo teorico massimo erogabile a ciascuna azienda di € 500,00, sulla base dei criteri in premessa riportati e qualora le risorse destinate non risultino sufficienti a garantire il soddisfacimento della totalità delle richieste, un contributo proporzionalmente ridotto;

- 4) di approvare quale indirizzo per la successiva attività di natura gestionale, l'allegato 1 - Linee guida contenenti i criteri per la concessione di contributi, a fondo perduto, una tantum, per il sostegno alle attività economiche di prossimità per effetto dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- 5) di dare mandato al responsabile del Servizio competente di provvedere a redigere un procedimento amministrativo volto alla erogazione di contributi a fondo perduto alle microimprese del territorio;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a comunicazione ai Capigruppo Consiliari;

quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza di pubblicare l'avviso pubblico ed erogare in tempi brevi i contributi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali).

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL'EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO E ATTIVITA' DI SERVIZIO ALLA PERSONA - APPROVAZIONE LINEE GUIDA.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
TURATO MARCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
AVV. FORLIN GRAZIANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.